Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 14 marzo 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte:

Regione Friuli-Venezia Giulia:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 70 DEL 14 MARZO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978 (dalla serie 1ª/1978 alla serie 49ª/1978), emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 10 marzo 1969. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella QUINTA estrazione eseguita il 4 marzo 1974; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª estrazione.

(931)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1973, n. **1029.**

Proroga della durata e modificazione allo statuto del consorzio regionale fra cooperative di produzione e lavoro « CO.RE.PRO.L. », con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dalle leggi 2 aprile 1951, n. 302 e 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1393, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 15 novembre 1952 con il quale fu costituito, per la durata di anni venti, il consorzio regionale fra cooperative di produzione e lavoro « CO.RE.PRO.L. » con sede in Palermo, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei delegati del consorzio, tenutasi il 21 dicembre 1971, nella quale è stata deliberata la proroga della durata dell'ente fino al 12 novembre 1992 (dodici novembre millenovecentonovantadue), nonché la modifica dell'art. 13, lettera *a*), dello statuto consortile;

Vista l'istanza con la quale l'ente citato chiede l'approvazione delle modifiche suddette;

Udito, in via d'urgenza, il comitato costituito in seno alla commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la proroga, al 12 novembre 1992, della durata del consorzio regionale fra cooperative di produzione e lavoro « CO.RE.PRO.L. » con sede in Palermo, nonchè la modifica dell'art. 13, lettera *a*), dello statuto consortile, il cui nuovo testo risulta del seguente tenore:

Art. 13, lettera *a*). — Dalle quote di partecipazione del valore nominale ciascuna non inferiore a L. 50.000 (cinquantamila); se la cooperativa ha più di cento soci la quota dovrà essere in proporzione al numero di essi

e precisamente in ragione di L. 20.000 (ventimila) per ogni cento soci o frazione di cento soci, sempre con un minimo non inferiore a L. 50.000 per ogni cooperativa consorziata.

A tale titolo dovrà inoltre la cooperativa versare una percentuale del 2% (due per cento) sul capitale a lei sottoscritto da ciascun socio; invariato il resto dello articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1973

LEONE

COPPO — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 17. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1973, n. **1030**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1970, n. 694, con il quale il posto di professore universitario di ruolo già assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di storia economica è stato trasferito al raddoppiamento della cattedra di geografia economica presso la stessa facoltà;

Considerato che a tutt'oggi la facoltà interessata non ha provveduto in ordine alla copertura del posto anzidetto;

Rilevata l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di assegnare alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di semeiotica medica;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1970, n. 694, alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di geografia economica è trasferito, con effetto dall'anno accademico 1973-74, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di semeiotica medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo **1974**
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 18. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1973, n. **1031**.

Estinzione dell'opera pia « Legati di maritaggio ed elemosine ad indigenti », con sede in San Cataldo.

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Legati di maritaggio ed elemosine ad indigenti », con sede in San Cataldo (Caltanissetta), viene estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 8. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1974, n. **48**.

Autorizzazione alla sezione di Bolzano del Club alpino italiano ad acquistare alcuni immobili.

N. 48. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, la sezione di Bolzano del Club alpino italiano viene autorizzata ad acquistare in proprietà dal dott. Vladimiro Buonomo lo immobile costituito dalle porzioni 6, 7 e 13 della p. ed. 193 in P.T. 850/II C.C. Bolzano per il prezzo di L. 24.196.290, dall'Ente nazionale per le Tre Venezie l'immobile tavolarmente formato dalla p. ed. 1738 e p.f. 4273/2 in P.T. 811/II C.C. Castelrotto per il prezzo di L. 1.900.000 e dall'amministrazione demaniale l'immobile identificato in catasto con le p. ed. 122 e 123 in P.T. 118/II Corvara per il prezzo di L. 396.000.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo **1974**
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 9. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1974, n. **49**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione di tre parrocchie con lo stesso titolo di S. Cristoforo M., in Urbania.

N. 49. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Urbania in data 1° novembre 1971, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Cristoforo M., in Ponte Vecchio, e di S. Cristoforo M., in Porta Celle, con quella di S. Cristoforo M., in Porta Nuova, tutte nel comune di Urbania (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1974
Atti di Governo, registro n 2, *foglio n.* 16. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1974, n. **50**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Romano diacono e martire, in Milano.

N. 50. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Romano diacono e martire, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 10. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1974, n. **51.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Marco evangelista, in Venezia-Mestre.

N. 51. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Marco evangelista, in Venezia-Mestre.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 11. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1974, n. **52.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della « Congregazione delle figlie del SS. Crocifisso », con sede in Roma.

N. 52. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Agostiniane figlie del Crocifisso », assunta dalla « Congregazione delle figlie del SS. Crocifisso », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 12. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Ristrutturazione del ruolo organico della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 ed in particolare l'art. 66 e la tabella n. 66, concernente il ruolo organico del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici della Difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed in particolare gli articoli 29 e 132;

Considerato che la consistenza numerica del ruolo di cui alla predetta tabella n. 66 risulta dalla somma della consistenza organica dei ruoli della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici centrali e periferici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visti i decreti interministeriali in data 25 marzo 1971, registrati alla Corte dei conti addì 15 maggio 1971, registro n. 25, fogli numeri 324, 326, 328, concernenti rispettivamente la ristrutturazione dei menzionati tre ruoli, con i relativi posti in aumento;

Considerato che la ristrutturazione del ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Difesa deve essere operata sulla base della situazione esistente alla data del 30 giugno 1970 nel ruolo medesimo oltre quelle dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;

Considerato che alla predetta data del 30 giugno 1970 esistevano nel ruolo del personale addetto agli uffici della Difesa altri sessantanove impiegati in soprannumero nelle qualifiche iniziali, e che nessun impiegato di detto ruolo era stato collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Articolo unico

Il ruolo organico della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Difesa è così ristrutturato ai sensi degli articoli 29 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con decorrenza 1° luglio 1970:

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento	Tabella
165 143	Commesso capo	630	375	66
133 115 100	Commesso	1.470	—	
		2.100	375	

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1973
Registro n. 82 *Difesa, foglio n.* 39

(2147)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Autorizzazione al comune di Torre del Greco a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione 25 agosto 1967, n. 872, della giunta municipale del comune di Torre del Greco;

Vista la deliberazione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Napoli approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 79.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Torre del Greco un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo, il comune di Torre del Greco è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 79.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Torre del Greco un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.923.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 79.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Torre del Greco il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 6

(2104)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1973.

Autorizzazione al comune di Termini Imerese a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede del palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni 4 dicembre 1971, n. 901 e 18 aprile 1972, n. 378, della giunta municipale del comune di Termini Imerese;

Viste le decisioni con le quali la commissione provinciale di controllo approva le deliberazioni comunali riguardanti l'assunzione di un mutuo di L. 1.100.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Termini Imerese un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo, il comune di Termini Imerese è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 1.100.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Termini Imerese un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 69.833.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 1.100.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1973.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Termini Imerese il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 19 novembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1974
Registro n. 4 *Grazia e giustizia, foglio n.* 342

(1995)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 101/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Monfalcone », che inizia dalla progressiva km. 10+274 della strada provinciale « Velletri-Anzio II », in corrispondenza di Borgo Montello, e termina alla progressiva km. 2+819 della strada provinciale « Alta », dell'estesa di km. 8+866;

Visto il voto 17 luglio 1973, n. 599, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse di km. 8+866 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(1930)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1974.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pisa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 col quale è stata ricostituita la borsa merci di Pisa;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Pisa, approvato con decreto ministeriale 16 settembre 1960;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, formulata con deliberazione 28 gennaio 1974, n. 22;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pisa per l'anno 1974 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Foresi dott. Arrigo;
2) Tornar dott. Giancarlo;
3) Baschieri dott. Franco;
4) Iacobelli Alessio;
5) Rossi dott. Dino.

Membri supplenti:

1) Borelli Dorino;
2) Macchi Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1974

Il Ministro: DE MITA

(1999)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1974.

Nomina del presidente della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1971, con il quale il sig. Carlo Romei è stato nominato presidente della predetta commissione centrale per il biennio 1972-73;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del presidente della commissione medesima per il biennio 1974-75;

Decreta:

Il sig. Carlo Romei è nominato presidente della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1974-75.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2144)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1974.
Ricostituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 670, recante modifica alla composizione della commissione predetta;

Visto l'art. 24, primo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente disposizioni in materia di collocamento e di accertamento di lavoratori agricoli;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1971 relativo alla costituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1972-73;

Considerato che con il 31 dicembre 1973 è scaduto il biennio di durata in carica dei membri della commissione centrale e che, pertanto, necessita provvedere alla nomina dei componenti la commissione medesima per il biennio 1974-75;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali, amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte quali membri della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1974-75, oltre al presidente della commissione ed ai direttori generali della previdenza ed assistenza sociale e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i signori:

Simonte Giovanni, Mariani Malvino e Bonino Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Paci dott. Alberto, Manzini dott. Paolo e Bolelli Bruno, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Barile dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Lucca dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Valente dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Borgese dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Morabito dott. ing. Fernando, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Camanni dott. Luigi, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Caliumi dott. Nello, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Alibrandi prof. avv. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Gnisci dott. Pietro, in rappresentanza della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Partecipa alle riunioni il direttore generale del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 2.

Fanno parte della segreteria della commissione centrale con funzioni di segretario il dott. Melilli Giovanni e con funzioni di vice segretario il dott. Vinci Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2145)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1974.
Ricostituzione del collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione del collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1971 relativo alla costituzione del collegio predetto per il biennio 1972-73;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio dei revisori per il biennio 1974-75;

Decreta:

Sono nominati componenti del collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio per i contributi agricoli unificati, per il biennio 1974-75, i signori:

Piga dott. Vincenzo, presidente, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Mechelli dott. Aldo, designato dal Ministro per il tesoro;

Forcina dott.ssa Fernanda e Dezi rag. Rolando, il primo per l'anno 1974 ed il secondo per l'anno 1975, in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2146)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Bianco dei Colli Maceratesi ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Bianco dei Colli Maceratesi » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione del testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta del disciplinare di produzione per il vino « Bianco dei Colli Maceratesi »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco dei Colli Maceratesi » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco dei Colli Maceratesi » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Trebbiano toscano non meno del 50 %;
Maceratino dal 30 al 50 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Malvasia Toscana e Verdicchio, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

Art. 3.

La zona di produzione comprende l'intero territorio della provincia di Macerata e quello del comune di Loreto, in provincia di Ancona, idoneo alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni ubicati ad un'altitudine superiore ai 450 metri s. l. m. e di quelli siti in pianura e nei fondovalle.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Bianco dei Colli Maceratesi » devono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bianco dei Colli Maceratesi » non deve essere superiore ai q.li 140 di uva per ettaro di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Bianco dei Colli Maceratesi » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto e armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similiari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' considerato altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(2065)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di San Potito Sannitico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.856.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(201/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.544.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(202/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria la Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Santa Maria la Fossa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.590.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(203/M)

Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di San Tammaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.356.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(204/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Sant'Angelo d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.737.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(205/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Sant'Arpino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.857.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(206/M)

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Sparanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.788.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(207/M)

Autorizzazione al comune di Succivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Succivo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.085.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(208/M)

Autorizzazione al comune di Teverola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Teverola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.993.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(209/M)

Autorizzazione al comune di Trentola-Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Trentola-Ducenta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.039.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(210/M)

Autorizzazione al comune di Vairano Patenora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Vairano Patenora (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.397.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(211/M)

Autorizzazione al comune di Valle di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Valle di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.124.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(212/M)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Vitulazio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.389.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(213/M)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Muro Leccese (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.239.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(214/M)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Martano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.711.787, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(215/M)

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Matino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.863.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(216/M)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Lizzanello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.271.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(217/M)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Leverano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.310.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(218/M)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.572.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(219/M)

Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Lequile (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.707.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(220/M)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 25.872.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(221/M)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Massa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.489.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(222/M)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.946.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(223/M)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Rieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.616.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(224/M)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.228.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(225/M)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.578.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(226/M)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 28.492.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(227/M)

Autorizzazione al comune di Lamezia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Lamezia Terme (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(228/M)

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Casaluce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.536.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(229/M)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Casagiove (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.361.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(230/M)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Capua (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 790.376.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(231/M)

Autorizzazione al comune di Capriati a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Capriati a Volturno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.916.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(232/M)

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Capodrise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.949.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(233/M)

Autorizzazione al comune di Cancello ed Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Cancello ed Arnone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.166.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(234/M)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Camigliano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.711.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(235/M)

Autorizzazione al comune di Caianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Caianello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.967.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(236/M)

Autorizzazione al comune di Baia e Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Baia e Latina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.499.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(237/M)

Autorizzazione al comune di Alvignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Alvignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.721.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(238/M)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Ailano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.852.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(239/M)

Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Zollino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.643 891, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(240/M)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Tricase (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 366.280.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(241/M)

Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Taviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.551.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(242/M)

Autorizzazione al comune di Surbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Surbo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.733.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(243/M)

Autorizzazione al comune di Taurisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Taurisano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.199.308, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(244/M)

Autorizzazione al comune di Surano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Surano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.066.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(245/M)

Autorizzazione al comune di Supersano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Supersano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.810.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(246/M)

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Sternatia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.686.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(247/M)

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Scorrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.309.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(248/M)

Autorizzazione al comune di Santa Cesarea Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Santa Cesarea Terme (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.867.832, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(249/M)

Autorizzazione al comune di San Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di San Cesario di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.369.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(250/M)

Autorizzazione al comune di Presicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Presicce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.393.027, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(251/M)

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Poggiardo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.038.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(252/M)

Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Patù (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.250.487, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(253/M)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.843.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(254/M)

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Ortelle (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.637.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(255/M)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Melissano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.536.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(256/M)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.504.701, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(257/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Castel di Sasso (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.849.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(258/M)

Autorizzazione al comune di Castello del Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Castello del Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.230.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(259/M)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Cervino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.159.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(260/M)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 632.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(261/M)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Ostuni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 862.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(262/M)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.381.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(263/M)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 895.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(264/M)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 880.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(265/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.031.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(266/M)

Autorizzazione al comune di Sessa Aurunca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Sessa Aurunca (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(267/M)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.725.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(268/M)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Rossano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 429.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n, 51.

(269/M)

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Corigliano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.273.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(270/M)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 449.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(271/M)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 763.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(272/M)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Ortona (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 533.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(273/M)

Autorizzazione al comune di Crema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Crema (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(274/M)

Autorizzazione al comune di Argenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Argenta (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(275/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi dell'11 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	645 —	—	—	644,10	644,05	—	—	644,15
Dollaro canadese	—	—	664 —	—	—	663,40	663,10	—	—	663,40
Franco svizzero	—	—	208,40	—	—	208,05	208,05	—	—	208 —
Corona danese	—	—	102,25	—	—	102,40	102,35	—	—	102,40
Corona norvegese	—	—	113,50	—	—	113,30	113,38	—	—	113,35
Corona svedese	—	—	138,25	—	—	139,20	139,21	—	—	139,19
Fiorino olandese	—	—	232,20	—	—	231,60	231,60	—	—	231,60
Franco belga	—	—	16,05	—	—	16,05	16,035	—	—	16,03
Franco francese	—	—	133,05	—	—	133,20	133,39	—	—	133,20
Lira sterlina	—	—	1494 —	—	—	1494,10	1493,50	—	—	1494 —
Marco germanico	—	—	243,50	—	—	243,15	243 —	—	—	243,14
Scellino austriaco	—	—	33,05	—	—	33,05	33,035	—	—	33,03
Escudo portoghese	—	—	25,40	—	—	25,35	25,35	—	—	25,38
Peseta spagnola	—	—	10,45	—	—	10,95	10,93	—	—	10,93
Yen giapponese	—	—	2,28	—	—	2,23	2,26	—	—	2,26

Media dei titoli dell'11 marzo 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	98,840
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,675
» 5 % (Ricostruzione)	95,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,775
» 5 % (Città di Trieste)	96,700
» 5 % (Beni esteri)	95,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,750
» 5,50 % » » 1968-83	93,325
» 5,50 % » » 1969-84	94,100
» 6 % » » 1970-85	98,300
» 6 % » » 1971-86	98,200
» 6 % » » 1972-87	98,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,500
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	97,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	644,10
Dollaro canadese	663,25
Franco svizzero	208,025
Corona danese	102,375
Corona norvegese	113,365
Corona svedese	139,20
Fiorino olandese	231,60
Franco belga	16,031
Franco francese	133,295
Lira sterlina	1493,75
Marco germanico	243,07
Scellino austriaco	33,03
Escudo portoghese	25,3655
Peseta spagnola	10,9322
Yen giapponese	2,261

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto case al Mezzogiorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 4 marzo 1974, n. 882, il consiglio di amministrazione dell'Istituto case al Mezzogiorno (I.C.A.M.) è stato sciolto e il dott. Vittorio Balmas nominato commissario dell'Ente stesso, per la durata di mesi dodici.

(2066)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Città di Milano; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % s.s. A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % s.s. A.N.A.S.; 7 % serie ordinaria ventennale e 7 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1974 con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1974:

1) 5 % S.S. CITTÀ DI MILANO:

Emissione seconda:
Estrazione a sorte di:
n. 1.148 titoli di L. 12.500
» 980 titoli di » 25.000
» 877 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 82.700.000.

2) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:
Estrazione a sorte di:
n. 997 titoli di L. 50.000
» 1.483 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 791.350.000;

Emissione seconda:
Estrazione a sorte di:
n. 133 titoli di L. 50.000
» 467 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 240.150.000;

Emissione terza:
Estrazione a sorte di:
n. 622 titoli di L. 50.000
» 482 titoli di » 500.000
» 277 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 549.100.000;

Emissione quarta:
Estrazione a sorte di:
n. 52 titoli di L. 50.000
» 14 titoli di » 500.000
» 217 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 226.600.000;

Emissione quinta:
Estrazione a sorte di:
n. 114 titoli di L. 50.000
» 97 titoli di » 500.000
» 135 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 189.200.000;

Emissione sesta:
Estrazione a sorte di:
n. 56 titoli di L. 50.000
» 28 titoli di » 500.000
» 68 titoli di » 1.000.000
» 10 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 134.800.000;

Emissione settima:
Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 500.000
» 6 titoli di » 1.000.000
» 12 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 74.500.000;

Emissione ottava:
Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 500.000
» 12 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.000.000;

Emissione nona:
Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.500.000.

3) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTACINQUENNALE:

Emissione sedicesima:
Estrazione a sorte di:
n. 1.355 titoli di L. 5.000
» 299 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 10.512.500;

Emissione diciassettesima:
Estrazione a sorte di:
n. 1.023 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 12.787.500;

Emissione diciottesima:
Estrazione a sorte di:
n. 216 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 2.700.000;

Emissione diciannovesima:
Estrazione a sorte di:
n. 54 titoli di L. 5.000
» 1.850 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 23.395.000;

Emissione ventesima:
Estrazione a sorte di:
n. 887 titoli di L. 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 22.175.000;

Emissione ventunesima:
Estrazione a sorte di:
n. 172 titoli di L. 12.500
» 1.300 titoli di » 25.000
» 175 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 43.400.000;

Emissione ventiduesima:
Estrazione a sorte di:
n. 410 titoli di L. 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 20.500.000;

Emissione ventitreesima:
Estrazione a sorte di:
n. 30 titoli di L. 5.000
» 8 titoli di » 12.500
» 254 titoli di » 25.000
» 656 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 39.400.000;

Emissione ventiquattresima:
Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 5.000
» 20 titoli di » 12.500
» 107 titoli di » 25.000
» 1.632 titoli di » 50.000
» 1.218 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 693.550.000.

4) 5,50 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:
Estrazione a sorte di:
n. 1.306 titoli di L. 50.000
» 1471 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 800.800.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 111 titoli di L. 50.000
» 125 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 68.050.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 96 titoli di L. 50.000
» 53 titoli di » 500.000
» 132 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 163.300.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 380 titoli di L. 50.000
» 208 titoli di » 500.000
» 244 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 367.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 189 titoli di L. 50.000
» 88 titoli di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000
» 14 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 181.450.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 500.000
» 29 titoli di » 1.000.000
» 58 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 323.800.000.

5) 6 % S.S. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 145 titoli di L. 50.000
» 115 titoli di » 250.000
» 189 titoli di » 500.000
» 522 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 652.500.000.

6) 6 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 256 titoli di L. 12.500
» 444 titoli di » 50.000
» 266 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 158.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 46 titoli di L. 12.500
» 189 titoli di » 50.000
» 221 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 120.525.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 91 titoli di L. 12.500
» 385 titoli di » 50.000
» 186 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 113.387.500;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 136 titoli di L. 12.500
» 560 titoli di » 50.000
» 380 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 219.700.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 62 titoli di L. 12.500
» 228 titoli di » 50.000
» 183 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 103.675.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 129 titoli di L. 12.500
» 881 titoli di » 50.000
» 511 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 301.162.500;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 55 titoli di L. 12.500
» 448 titoli di » 50.000
» 340 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 195.087.500;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n 340 titoli di L. 12.500
» 1.173 titoli di » 50.000
» 631 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 378.400.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 92 titoli di L. 12.500
» 882 titoli di » 50.000
» 277 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 183.750.000;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 411 titoli di L. 12.500
» 2.641 titoli di » 50.000
» 2.070 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.172.187.500;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 318 titoli di L. 12.500
» 2.459 titoli di » 50.000
» 2.103 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.178.425.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 47 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 500.000
» 18 titoli di » 1.000.000
» 22 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 137.850.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 81 titoli di L. 50.000
» 106 titoli di » 500.000
» 202 titoli di » 1.000.000
» 72 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 619.050.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 704 titoli di L. 50.000
» 544 titoli di » 500.000
» 526 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 838.200.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 50.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 354 titoli di L. 50.000
» 104 titoli di » 500.000
» 113 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.700.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 635 titoli di L. 50.000
» 404 titoli di » 500.000
» 320 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 558.750.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 95 titoli di L. 50.000
» 99 titoli di » 500.000
» 60 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 114.250.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 242 titoli di L. 50.000
» 214 titoli di » 500.000
» 141 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 260.100.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 175 titoli di L. 50.000
» 169 titoli di » 500.000
» 175 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 268.250.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 239 titoli di L. 50.000
» 339 titoli di » 500.000
» 255 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 436.450.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 255 titoli di L. 50.000
» 224 titoli di » 500.000
» 130 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 254.750.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 156 titoli di L. 50.000
» 178 titoli di » 500.000
» 233 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 329.800.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 227 titoli di L. 50.000
» 306 titoli di » 500.000
» 236 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 400.350.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 34 titoli di L. 50.000
» 80 titoli di » 500.000
» 53 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 94.700.000.

7) 7 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 945.000.000.

8) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 50.000
» 3 titoli di » 500.000
» 37 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.650.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 22 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 500.000
» 133 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 143.100.000.

9) 7 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 128 titoli di L. 50.000
» 88 titoli di » 500.000
» 83 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 133.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 13.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 189 titoli di L. 50.000
» 377 titoli di » 500.000
» 354 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 551.950.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 106 titoli di L. 50.000
» 82 titoli di » 500.000
» 135 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 181.300.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 125 titoli di L. 100.000
» 102 titoli di » 500.000
» 129 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 192.500.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 142 titoli di L. 100.000
» 273 titoli di » 500.000
» 443 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 593.700.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 77 titoli di L. 100.000
» 159 titoli di » 500.000
» 333 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 420.200.000:

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 160 titoli di L. 100.000
» 370 titoli di » 500.000
» 948 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.149.000.000.

Totale generale L. 18.829.920.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 marzo 1974

(2117)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a tre posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale di carriera esecutiva addetto agli uffici presso l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL PRESIDENTE
DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione numero 541.1.2 del 12 ottobre 1973;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1971: « Approvazione del regolamento organico del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale di carriera esecutiva addetto agli uffici.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'osservatorio geofisico sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al presidente dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'osservatorio stesso, viale Romolo Gessi, 4, Trieste, c.a.p. 34123, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè il caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio sui seguenti argomenti:

a) nozioni di educazione civica nei limiti dei programmi di studio della scuola media;

b) nozioni elementari di archivistica e di questioni inerenti alla tenuta dei registri di protocollo corrispondenza, schedari e fascicoli del personale e stati di servizio con particolare riguardo all'ordinamento interno dell'osservatorio geofisico sperimentale.

Le prove saranno integrate dalla prova pratica per dimostrare la perfetta conoscenza della dattilografia e stenografia.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Trieste, presso l'osservatorio geofisico sperimentale secondo il diario che verrà comunicato.

L'osservatorio geofisico sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'osservatorio stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio di segreteria dell'osservatorio geofisico sperimentale, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono alla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su prescritta carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato della amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria della pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *c*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del precedente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova, e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a tre posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale di carriera esecutiva addetto agli uffici dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 8 febbraio 1971 già citato in premesse.

Trieste, addì 12 ottobre 1973

Il presidente: MORELLI

(2032)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione giudicatrice dei titoli del secondo concorso per l'ammissione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 507, recante norme aggiuntive in materia di formazione dei piani territoriali di coordinamento ed istitutiva dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 23 maggio 1972, con il quale è stato approvato il bando di concorso, per titoli, relativo alla formazione dell'albo di cui sopra;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice per l'ammissione all'albo stesso, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 16 febbraio 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso questo Ministero la commissione giudicatrice dei titoli per il concorso relativo all'ammissione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1972.

Art. 2.

Detta commissione, che ultimerà i propri lavori entro il 31 marzo 1974 è composta:

Presidente:

Travaglini prof. ing. Giovanni, presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:

Carreras dott. arch. Guido, ispettore generale del genio civile, delegato dal presidente della VI sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Capriotti dott. Marcello, ispettore generale dell'Amministrazione centrale, delegato dal direttore generale dell'urbanistica;

Accardo prof. dott. Salvatore, direttore generale delle antichità e belle arti;

Astengo prof. arch. Giovanni, rappresentante regionale;

De Cesare prof. Giovanni, rappresentante regionale;

Tricomi arch. Nicola, rappresentante regionale;

Sartego prof. arch. Piero, rappresentante regionale;

Apostoli Monti ing. Luigi, rappresentante regionale;

Gasparini prof. Innocenzo, docente universitario;

Del Vescovo prof. Mario, docente universitario;

Mannino dott. ing. Giuseppe, rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

Cuzzer dott. arch. Aldo, rappresentante del Consiglio nazionale degli architetti;

Piccinato prof. arch. Luigi, rappresentante dell'Istituto nazionale di urbanistica.

Segretario:

De Lucia dott. Vezio, architetto urbanista superiore.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute che terrà la commissione è attribuito ai componenti della cennata commissione il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge n. 417 citata nelle premesse, salvo quanto previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e tenuto conto del divieto di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

E', inoltre, attribuita ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato per l'eventuale corresponsione del trattamento economico della missione per il periodo di soggiorno della propria residenza la parificazione della qualifica di funzionario dello Stato - ispettore generale.

Art. 4.

La spesa per i titoli di cui all'art. 3 farà carico sul cap. 5723 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario in corso ed all'uopo si autorizza l'impegno della somma di L. 4.000.000.

Roma, addì 2 febbraio 1974

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1974
Registro n. 3 *Lavori pubblici, foglio n.* 342

(2121)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973 e modificata con decreto ministeriale 2 maggio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato.

1. Farneti Antonio, nato a Bologna il 28 marzo 1936	punti	90	su 100
2. Masotti Guglielmo, nato a Pozzuolo del Friuli il 3 febbraio 1935	»	85	»
3. Tappero Paolo, nato ad Agliè l'11 novembre 1938	»	85	»
4. Mangili Franco, nato a Lecco il 16 settembre 1938	»	80	»
5. Baima Bollone Pierluigi, nato a Torino il 23 aprile 1937	»	75	»
6. Marcialis Bruno, nato a Sassari il 17 settembre 1929	»	75	»
7. Rotondo Gaetano, nato a Taranto il 30 gennaio 1926	»	75	»
8. Grassi Sergio, nato a Milano il 10 giugno 1932	»	75	»
9. Nanetti Luigi, nato a Crespino il 9 gennaio 1924	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1974

Il Ministro: Gui

(1725)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi settantacinque posti di applicato tecnico in prova per le esigenze del servizio lavori e costruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18276, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi settantacinque posti di applicato tecnico in prova per le esigenze del servizio lavori e costruzioni;

Delibera:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Gaddini dott. ing. Carlo, primo dirigente.

Membri:
Abbruzzese dott. ing. Livio, ispettore principale;
Giorgi dott. Giuseppe, ispettore principale;
Mele dott. ing. Raffaele, ispettore;
Palumbo dott. ing. Saverio, ispettore.

Segretario:
Zazza Elio, segretario superiore.

Art. 2.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 2.700.000 sul capitolo 213 per l'esercizio finanziario 1974.

Roma, addì 20 febbraio 1974

p. *Il direttore generale*: Mayer

(2133)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1974, n. **5.**

Convalida del decreto del presidente della giunta regionale 14 settembre 1973, n. 1385, relativo al prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto del presidente della giunta regionale n. 1385, in data 14 settembre 1973, emesso ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1973, n. 12, su conforme deliberazione della giunta in data 31 luglio 1973, è convalidato.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 febbraio 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1974, n. **6.**

Provvedimenti a favore dei comuni per agevolare la realizzazione di opere pubbliche relative all'urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia pubblica residenziale e di quelle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni della Regione — ai fini dell'accensione di mutui per la realizzazione delle opere pubbliche di cui all'art. 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'art. 41 lettera *b*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative all'urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia pubblica residenziale e di quelle necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi — sono autorizzati a richiedere al presidente della giunta regionale la concessione di un contributo costante, della durata di trentacinque anni, nella misura:

del 7 % annuo della spesa all'uopo riconosciuta necessaria relativamente alle aree da concedere mediante diritto di superficie, ai sensi del quarto comma dell'art. 35 della citata legge n. 865/1971;

del 3,5% annuo della spesa all'uopo riconosciuta necessaria, relativamente alle aree da cedere in proprietà, ai sensi dell'undicesimo comma del precitato art. 35.

L'individuazione delle aree da concedere mediante diritto di superficie o da cedere in proprietà, nell'ambito dei piani di zona formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, è fatta sulla base dei programmi pluriennali di attuazione di cui allo art. 38 della legge 865/1971.

Le percentuali di contributo di cui al primo comma si applicano, con le medesime modalità, anche relativamente alle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della citata legge n. 865/1971.

Art. 2.

Il contributo è erogato semestralmente all'Istituto mutuante, in corrispondenza della quota di rimborso semestrale della spesa mutuata.

Nel caso in cui il mutuo sia contratto per una somma inferiore alla spesa riconosciuta necessaria, il contributo è corrisposto in proporzione alla somma mutuata; la restante quota e corrisposta direttamente al comune interessato.

Qualora il mutuo risulti stipulato per una durata inferiore ai trentacinque anni, dopo la scadenza del relativo contratto il contributo è erogato fino alla trentacinquesima annualità al comune.

Nel caso di rimborso del mutuo prima della sua scadenza, il contributo è erogato, per gli anni successivi, al comune a partire dalla dichiarazione di avvenuto rimborso da parte dell'istituto mutuante.

Art. 3.

Per la concessione del contributo di cui al precedente articolo 1 la giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni fino alla occorrenza di:

L. 100 milioni nell'esercizio 1973;
L. 600 milioni nell'esercizio 1974;
L. 500 milioni nell'esercizio 1975.

Le somme non impegnate in uno degli esercizi di cui al precedente comma possono essere impegnate negli esercizi successivi.

Art. 4.

Per ottenere il contributo di cui all'art. 1, il comune deve presentare al presidente della giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza, corredata da una relazione tecnico-illustrativa della spesa, dei progetti di massima relativi alle opere pubbliche per l'urbanizzazione primaria e da quelli relativi all'allacciamento ai servizi pubblici, nonchè dalla lettera con cui un istituto di credito fornisce affidamento per la concessione del mutuo richiesto.

Art. 5.

Nei limiti di somma indicati al precedente art. 3, la giunta regionale, secondo i criteri fissati in un'apposita norma regolamentare da approvare dal consiglio, delibera l'elenco dei comuni ammessi a beneficiare del contributo, con l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile.

La giunta regionale fissa, altresì, il termine perentorio per la presentazione, da parte dei comuni ammessi, dell'istanza formale e dei progetti esecutivi delle opere da realizzare.

In allegato all'istanza di cui al comma precedente, il comune deve altresì presentare apposita deliberazione consiliare con la quale si impegna a scomputare nel corrispettivo di cui alla lettera *a*), ottavo comma, dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e nel prezzo di cui al dodicesimo comma del predetto art. 35 il valore corrispondente al contributo regionale.

La giunta regionale, nel formulare l'elenco delle opere da ammettere a contributo, terrà conto delle localizzazioni di cui al sesto comma dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per le altre modalità di concessione dei contributi di cui alla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme generali della legislazione statale sulle opere pubbliche eseguite con contributo dello Stato.

Art. 6.

La concessione del contributo è disposta contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo delle opere, con decreto del presidente della giunta regionale.

Il decreto di cui al precedente comma stabilisce anche le modalità di erogazione del contributo, a partire dalla prima rata di rimborso del mutuo.

Successivamente alla prima annualità l'erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione tecnico-finanziaria, confermata dall'ufficio del genio civile competente per territorio, dell'avvenuta esecuzione delle opere relative alle spese ammesse a contributo.

Art. 7.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1973, di lire 700 milioni per l'anno 1974, di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 2007, di lire 1.100 milioni per l'anno 2008 e di lire 500 milioni per l'anno 2009.

All'onere di lire 100 milioni, relativo all'anno finanziario 1973, si provvede con l'apposita disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 700 milioni, ricadente nell'esercizio 1974, si provvede mediante una riduzione di pari importo nello stanziamento di cui al capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 sarà iscritto il capitolo n. 1106, con la denominazione « Contributi costanti trentacinquennali, a favore di comuni, per l'esecuzione di opere pubbliche relative all'urbanizzazione primaria di aree destinate all'edilizia pubblica residenziale e di quelle necessarie per allacciare tali aree ai servizi pubblici. Limiti d'impegno ed annualità ricadenti negli esercizi 1973 e 1974 », con lo stanziamento di 800 milioni.

Al maggiore onere di lire 500 milioni, ricadente in ciascuno degli esercizi 1975 e successivi, si provvederà con la disponibilità di 30 milioni derivante dalla riduzione dell'onere annuale di cui alla legge regionale 22 agosto 1972, n. 8, nonchè con il maggior introito previsto, a partire dallo stesso esercizio 1975, rispetto alla dotazione di cui al capitolo n. 10 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno in corso, a seguito dell'applicazione dell'aliquota dell'imposta locale sui redditi a favore della regione Piemonte, secondo la stima richiamata nella deliberazione del Consiglio regionale in data 12 dicembre 1973, nonchè iscrivendo nello stato di previsione della spesa per i corrispondenti esercizi un capitolo come sopra denominato ed avente una dotazione pari alla somma indicata, per ciascun esercizio, nel primo comma del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 1974

OBERTO TARENA

(1987)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1974, n. 3.

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 28 *gennaio* 1974)

(1826)

ANTONIO SESSA, *direttore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740700)